



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Bruxelles, 14 ottobre 2026
(OR. en)

2025/0312(COD)

PE-CONS 42/26

ECOFIN 818
UEM 264
CODEC 1179
ECB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 472/2013, sul rafforzamento della
sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro
che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda
la loro stabilità finanziaria

REGOLAMENTO (UE) 2026/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica il regolamento (UE) n. 472/2013,
sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri
nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà
per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C, C/2025/6772, 23.12.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/6772/oj>.

² Posizione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³ fissa le disposizioni volte a rafforzare la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro nel caso in cui tali Stati membri si trovino o rischino di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria o la sostenibilità delle loro finanze pubbliche, con potenziali ripercussioni negative su altri Stati membri nella zona euro, o nel caso in cui tali Stati membri richiedano o ricevano assistenza finanziaria.

³ Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/472/oj>).

- (2) Il quadro di governance economica dell'Unione è stato riformato nel 2024 ("riforma del 2024"). L'obiettivo generale della riforma del 2024 era facilitare una sorveglianza economica efficace, ancorata a un quadro comune che garantisse la parità di trattamento e il coordinamento multilaterale delle politiche. Gli obiettivi specifici della riforma del 2024 erano promuovere ulteriormente finanze pubbliche sane e sostenibili, una crescita sana e inclusiva e la resilienza attraverso riforme e investimenti, prevenire il verificarsi di disavanzi eccessivi e rafforzare la titolarità nazionale. Al fine di conseguire tali obiettivi, la riforma del 2024 ha introdotto nuovi concetti e modificato la struttura del quadro di governance economica dell'Unione. La riforma del 2024 è stata attuata con l'adozione del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, del regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio⁵ e della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio⁶.

⁴ Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj>).

⁵ Regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L, 2024/1264, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1264/oj>).

⁶ Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L, 2024/1265, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1265/oj>).

- (3) Il regolamento (UE) 2024/1263 richiede che i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine affrontino le priorità comuni dell'Unione. Conformemente all'articolo 13, lettera c), di tale regolamento, tali priorità comuni comprendono una transizione equa, verde e digitale, compresi gli obiettivi climatici di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, la resilienza sociale ed economica, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali, la sicurezza energetica e, ove necessario, lo sviluppo di capacità di difesa.
- (4) Nella comunicazione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione", la Commissione ha delineato una visione sottesa a un'agenda di attuazione e semplificazione che miri a stimolare la competitività e a salvaguardare gli obiettivi economici, sociali e ambientali riducendo gli oneri normativi e semplificando il diritto dell'Unione, agevolandone così l'attuazione.
- (5) In linea con la riforma del 2024, il regolamento (UE) n. 472/2013 dovrebbe essere modificato per garantire la coerenza con gli altri atti giuridici nell'ambito del quadro di governance economica dell'Unione e contribuire alla razionalizzazione e alla semplificazione di tale quadro.

⁷ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>).

- (6) I piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine introdotti dal regolamento (UE) 2024/1263 costituiscono la pietra angolare della riforma del 2024. Hanno sostituito i programmi di stabilità e convergenza e i programmi nazionali di riforma, riunendo così gli impegni di bilancio, di riforma e di investimento di ciascuno Stato membro nell'ambito di un quadro comune. È opportuno modificare il regolamento (UE) n. 472/2013 al fine di allinearli a tale quadro comune. In particolare, nella concezione di un programma di aggiustamento macroeconomico si dovrebbe tenere debitamente conto degli obblighi derivanti da un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, al fine di garantire un approccio coerente ed efficace per affrontare le sfide macroeconomiche e di bilancio dello Stato membro. Inoltre, l'articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1263 prevede che uno Stato membro non sia tenuto a presentare un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine né una relazione annuale sui progressi compiuti qualora sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico.
- (7) Il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) è stato creato nel giugno 2010 dagli Stati membri la cui moneta è l'euro come meccanismo temporaneo di risoluzione delle crisi. A decorrere dal 1° luglio 2013 il FESF non può concludere nuovi programmi di finanziamento. È opportuno modificare il regolamento (UE) n. 472/2013 per tenerne conto.
- (8) L'esperienza ha dimostrato che l'attuale impostazione della sorveglianza rafforzata può avere un effetto deterrente sugli Stati membri che richiedono assistenza finanziaria precauzionale e può comportare una sorveglianza supplementare laddove non è necessaria. Al fine di raggiungere un equilibrio tra la necessità di una sorveglianza efficace e la necessità di evitare di dissuadere gli Stati membri dal richiedere assistenza finanziaria precauzionale ove necessario, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 472/2013 per chiarire le circostanze in cui uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria precauzionale diventa soggetto a sorveglianza rafforzata.

- (9) Qualora uno Stato membro riceva assistenza finanziaria a titolo precauzionale da uno o più Stati membri o da paesi terzi, dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), dal meccanismo europeo di stabilità (MES) o da un'altra istituzione finanziaria internazionale pertinente, quale il Fondo monetario internazionale (FMI), e la fornitura di tale assistenza sia subordinata all'adozione di nuove misure politiche, tale Stato membro dovrebbe essere soggetto a sorveglianza rafforzata a norma del regolamento (UE) n. 472/2013, anche se tale assistenza finanziaria non è ancora stata erogata. La concessione di una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (*Enhanced Conditions Credit Line* – ECCL) del MES è subordinata all'adozione di tali nuove misure politiche. Di conseguenza, uno Stato membro che benefici di tale assistenza finanziaria a titolo precauzionale sotto forma di ECCL dovrebbe essere soggetto a sorveglianza rafforzata. Per quanto riguarda i nuovi strumenti di assistenza finanziaria precauzionale del MES, la Commissione dovrebbe valutare, caso per caso, se tali nuovi strumenti richiedano l'adozione di nuove misure politiche e, di conseguenza, se il ricevimento di tale assistenza finanziaria da parte di uno Stato membro giustifichi una sorveglianza rafforzata a norma del regolamento (UE) n. 472/2013.
- (10) Il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio⁸ ha attribuito alla Banca centrale europea (BCE) compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Al fine di rispettare la ripartizione delle responsabilità tra la BCE e le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti stabilita da tale regolamento, è opportuno chiarire le disposizioni del regolamento (UE) n. 472/2013 che riguardano le informazioni o le misure di vigilanza relative al settore finanziario.

⁸ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj>).

- (11) Il regolamento (UE) n. 472/2013 prevede che uno Stato membro che esce da un programma di aggiustamento macroeconomico sia soggetto a sorveglianza post-programma fino al rimborso del 75 % dell'assistenza finanziaria ricevuta. La Corte dei conti europea, nella relazione speciale n. 18/2021 dal titolo "Sorveglianza attuata dalla Commissione sugli Stati membri che escono da un programma di aggiustamento macroeconomico: uno strumento adeguato che va ottimizzato", ha individuato alcune carenze nell'efficacia della sorveglianza post-programma, tra cui la mancanza di priorità e di obiettivi chiari, nonché sovrapposizioni con altri processi di sorveglianza economica, come il semestre europeo.
- (12) Alla luce delle conclusioni della Corte dei conti europea, è necessario modificare il regolamento (UE) n. 472/2013 per chiarire l'obiettivo e l'ambito della sorveglianza post-programma, al fine di aumentare la coerenza tra tale regolamento e il quadro di governance economica dell'Unione ed evitare una duplicazione degli obblighi di comunicazione. In particolare, la sorveglianza post-programma dovrebbe concentrarsi sul monitoraggio e sulla valutazione della capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta, tenendo conto delle condizioni economiche, di bilancio e finanziarie di tale Stato membro. Dovrebbe riguardare anche l'attuazione di determinate riforme, nella misura in cui non siano già soggette a monitoraggio nell'ambito del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine. Infine, la sorveglianza post-programma dovrebbe individuare la necessità di misure correttive per attenuare i rischi gravanti sulla capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta. La sorveglianza post-programma non pregiudica il potere di altri prestatori, tra cui il MES, il FESF e altre istituzioni finanziarie internazionali pertinenti, di svolgere compiti nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici.

- (13) È inoltre necessario modificare il regolamento (UE) n. 472/2013 per rendere la sorveglianza post-programma più proporzionata ai rischi, introducendo un sistema di sorveglianza a più livelli che preveda un livello di controllo differenziato in funzione del rischio di rimborso dell'assistenza finanziaria ricevuta e della necessità di misure correttive. In particolare, cinque anni dopo l'inizio della sorveglianza post-programma, la Commissione dovrebbe poter effettuare una valutazione specifica della capacità dello Stato membro di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta. Se la Commissione conclude che non sussistono rischi sostanziali gravanti sulla capacità dello Stato membro di rimborsare l'assistenza finanziaria a medio termine, dovrebbe essere possibile sospendere le valutazioni periodiche per un periodo di cinque anni, a condizione che non vi sia alcun cambiamento sostanziale delle circostanze. Prima di concludere tale valutazione specifica, la Commissione dovrebbe chiedere il parere del comitato economico e finanziario (CEF).
- (14) Al fine di garantire una stretta cooperazione con il MES e con altre istituzioni finanziarie internazionali pertinenti nell'attuazione del regolamento (UE) n. 472/2013, la Commissione dovrebbe continuare ad adoperarsi per definire i necessari accordi amministrativi. Tali accordi contribuiscono a garantire il coordinamento e il rafforzamento reciproco delle attività delle diverse istituzioni finanziarie internazionali e degli organismi coinvolti nella concessione dell'assistenza finanziaria.
- (15) Al fine di preservare la trasparenza, la responsabilità e la titolarità delle decisioni adottate, i documenti e gli atti che la Commissione deve fornire al Consiglio come specificato nel presente regolamento dovrebbero essere messi a disposizione del Parlamento europeo senza indebito ritardo.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 472/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 472/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) richiedono o ricevono assistenza finanziaria da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), dal meccanismo europeo di stabilità (MES) o da altre istituzioni finanziarie internazionali pertinenti quali il Fondo monetario internazionale (FMI).";
- 2) l'articolo 2 è così modificato:
 - a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Se uno Stato membro beneficia di assistenza finanziaria a titolo precauzionale da parte di uno o più altri Stati membri o paesi terzi, del MESF, del MES o di un'altra istituzione finanziaria pertinente, quale l'FMI, che richiede l'adozione di nuove misure politiche, la Commissione sottopone a sorveglianza rafforzata detto Stato membro.";
 - b) i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;

3) l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata adotta, previa consultazione e in collaborazione con la Commissione e d'intesa con la BCE, le AEV, il CERS ed eventualmente l'FMI, misure atte a eliminare le cause, o le cause potenziali, di difficoltà. Nel far ciò lo Stato membro tiene conto di ogni raccomandazione indirizzatagli ai sensi del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio^{*}, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio^{**} o del regolamento (UE) n. 1176/2011.

* Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj>).

** Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/oj>).";

b) il paragrafo 2 è soppresso;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Su richiesta della Commissione, uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata:

- a) comunica alla Commissione, alla BCE e, se del caso, alle AEV competenti, a norma dell'articolo 35 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sull'evoluzione del proprio sistema finanziario, comprendenti i risultati di ogni prova da stress o analisi di sensibilità eseguita a norma della lettera b) del presente paragrafo;
- b) effettua, sotto la vigilanza della BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, o, se del caso, sotto la vigilanza delle AEV competenti, le prove da stress o le analisi di sensibilità, a seconda delle necessità, per valutare la resilienza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE in cooperazione con le AEV competenti e il CERS;
- c) deve presentare valutazioni periodiche delle proprie capacità di vigilanza del settore finanziario nell'ambito di una valutazione inter pares specifica effettuata dalla BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, o, se del caso, dalle AEV competenti;

- d) comunica alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici conformemente al regolamento (UE) n. 1176/2011;
- e) comunica alla Commissione qualsiasi informazione necessaria ai fini della sorveglianza di bilancio.

L'applicazione del primo comma, lettere b) e c), del presente paragrafo ha luogo nel rispetto della ripartizione delle responsabilità stabilita all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio*.

Se del caso, la BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013, e le AEV competenti preparano, di concerto con il CERS, una valutazione delle potenziali vulnerabilità del sistema finanziario e trasmettono tale valutazione alla Commissione, alla frequenza indicata da quest'ultima, e alla BCE.

La Commissione, la BCE e le AEV competenti considerano come riservati tutti i dati disaggregati loro comunicati.

* Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj>).";

- d) il paragrafo 4 è soppresso;

- 4) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Uno Stato membro che intende richiedere assistenza finanziaria da parte di uno o più altri Stati membri o paesi terzi, del MES o di un'altra istituzione finanziaria internazionale pertinente, quale l'FMI, informa immediatamente delle proprie intenzioni il presidente del gruppo di lavoro "Eurogruppo", il commissario per gli affari economici e monetari e il presidente della BCE.";

- 5) all'articolo 6, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Qualora uno Stato membro richieda l'assistenza finanziaria del MESF o del MES, la Commissione valuta, d'intesa con la BCE e, ove possibile, con l'FMI, la sostenibilità del debito pubblico di detto Stato membro e le sue necessità di finanziamento effettive o potenziali. La Commissione trasmette tale valutazione al gruppo di lavoro "Eurogruppo" qualora l'assistenza finanziaria debba essere concessa a carico del MES, e al CEF qualora debba essere concessa a carico del MESF.

La valutazione della sostenibilità del debito pubblico si basa sullo scenario macroeconomico più probabile o su uno scenario più prudente e su previsioni di bilancio realizzate con l'ausilio delle informazioni più aggiornate, e tiene debitamente conto dei risultati delle comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3. La Commissione valuta inoltre l'impatto di shock macroeconomici e finanziari e di ripercussioni negative sulla sostenibilità del debito pubblico.";

6) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora richieda assistenza finanziaria da parte di uno o più altri Stati membri o paesi terzi, del MESF, del MES o dell'FMI, uno Stato membro elabora di concerto con la Commissione, che agisce d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico che comprenda obiettivi annuali di bilancio. Conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1263, qualora uno Stato membro disponga di un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine attivo e diventi soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico, nell'elaborazione del programma di aggiustamento macroeconomico si tiene conto di tale piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, compresi eventuali impegni relativi alle priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1263.";

ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto della prassi e dei meccanismi di formazione salariale.";

iii) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico rispetta pienamente l'articolo 152 TFUE e l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Commissione informa il presidente e i vicepresidenti della competente commissione del Parlamento europeo dei progressi compiuti nella preparazione del progetto di programma di aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono considerate riservate.";

b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto del MES sia pienamente conforme al programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio.";

c) il paragrafo 4 è così modificato:

"i) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione informa ogni tre mesi il CEF in merito a tali progressi. Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione e con la BCE. In particolare, fornisce alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni che esse giudicano necessarie per il monitoraggio dell'attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico a norma dell'articolo 3, paragrafo 3.";

ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione informa il presidente e i vicepresidenti della competente commissione del Parlamento europeo in merito alle conclusioni tratte dal monitoraggio del programma di aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono considerate riservate.";

d) al paragrafo 12, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"In relazione a tali strumenti il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con decisione rivolta allo Stato membro interessato, approva i principali requisiti politico-economici che il MES prevede di includere fra le condizioni per la concessione della sua assistenza finanziaria, sempre che i contenuti delle relative misure rientrino fra le competenze dell'Unione sancite dai trattati.

La Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto del MES sia pienamente coerente con tale decisione del Consiglio.";

7) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è soppresso;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) è esonerato dal presentare, ove appropriato, le relazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97;"

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) riguardo all'attività di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del presente regolamento, è esonerato dal controllo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1467/97 e dall'attività di monitoraggio che accompagna tutte le decisioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento.";

8) l'articolo 12 è soppresso;

9) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Uno Stato membro è soggetto a sorveglianza post-programma finché non abbia rimborsato almeno il 75 % dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno o più altri Stati membri, dal MESF, dal MES o dal FESF. Qualora esista un rischio perdurante gravante sulla capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta, il Consiglio, su proposta della Commissione, può prorogare la durata della sorveglianza post-programma. La proposta della Commissione si considera adottata dal Consiglio a meno che il Consiglio stesso decida, deliberando a maggioranza qualificata, di respingerla entro 10 giorni dall'adozione della stessa da parte della Commissione.";

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

"1 bis. Mentre uno Stato membro è soggetto alla sorveglianza post-programma di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione monitora e valuta gli elementi seguenti:

- a) la capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta, tenendo conto della sua situazione economica, finanziaria e di bilancio;
- b) fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1263, l'attuazione delle riforme incluse nel programma di aggiustamento macroeconomico o nella decisione del Consiglio di cui all'articolo 7, paragrafo 12, del presente regolamento;
- c) la necessità di misure correttive per attenuare i rischi gravanti sulla capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta.

1 ter. Ogni sei mesi la Commissione, d'intesa con la BCE, comunica i risultati della valutazione effettuata ai sensi del paragrafo 1 bis alla commissione competente del Parlamento europeo, al CEF e al parlamento dello Stato membro interessato.";

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Su richiesta della Commissione, uno Stato membro soggetto a sorveglianza post-programma adempie gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 3.";

d) sono inseriti i paragrafi seguenti:

"2 bis. Cinque anni dopo la data di inizio della sorveglianza post-programma, la Commissione può effettuare una valutazione specifica della capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta. Nell'effettuare tale valutazione specifica, la Commissione, oltre a un'analisi della situazione economica, finanziaria e di bilancio dello Stato membro, compresa l'attuazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, tiene conto di quanto segue:

- a) se il rapporto debito pubblico/PIL di tale Stato membro è superiore al 90 %;
- b) se il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, che esiste un disavanzo eccessivo;
- c) l'analisi della sostenibilità del debito di tale Stato membro effettuata dalla Commissione;
- d) le condizioni di credito praticate a tale Stato membro;
- e) la situazione di tale Stato membro sotto il profilo della stabilità finanziaria.

La Commissione comunica la propria valutazione specifica al CEF. A seguito di un parere del CEF, per un periodo di cinque anni la Commissione può decidere di sospendere le valutazioni di cui al paragrafo 1 bis se conclude che a medio termine non sussistono rischi sostanziali gravanti sulla capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta.

La Commissione comunica la sua conclusione alla commissione competente del Parlamento europeo, al CEF e al parlamento dello Stato membro interessato.

2 ter. Qualora decida di sospendere le valutazioni di cui al paragrafo 1 bis, a norma del paragrafo 2 bis, secondo comma, la Commissione fornisce una nuova valutazione a norma del paragrafo 2 bis nei casi seguenti:

- a) alla scadenza della sospensione;
- b) se cambia una qualsiasi delle circostanze di cui al paragrafo 2 bis, lettera a) o b);
- c) se peggiora sensibilmente una qualsiasi delle circostanze di cui al paragrafo 2 bis, lettera c), d) o e).";

e) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione effettua, d'intesa con la BCE, missioni di verifica nello Stato membro soggetto a sorveglianza post-programma secondo quanto necessario ai fini dei paragrafi 1 bis, 2 bis e 2 ter.";

f) è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro soggetto a sorveglianza post-programma di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi compiuti da tale Stato membro.";

10) gli articoli 16 e 17 sono soppressi;

11) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 18 bis

Accordi amministrativi con il MES e altre istituzioni finanziarie pertinenti

La Commissione si adopera per stabilire i necessari accordi amministrativi con il MES e le altre istituzioni finanziarie internazionali pertinenti per garantire una stretta cooperazione nello svolgimento delle attività previste dal presente regolamento.";

12) all'articolo 19, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il contributo del presente regolamento al conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva e della resilienza sociale ed economica.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., ...

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente
